



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 45537

Svolta a sinistra - In presenza di striscia longitudinale continua - Non più visibile per l'usura del manto stradale - Svolta in violazione delle norme cautelari del C.d.s. - Configurabilità - Esclusione.

In tema di circolazione stradale, la condotta di svolta a sinistra posta in essere in presenza di una striscia longitudinale continua totalmente cancellata dal transito dei veicoli non integra alcuna violazione del codice della strada, per aversi la quale è necessario che la vigenza della prescrizione sia chiara ed inequivoca nell'ambito delle circostanze spazio-temporali in cui si realizza la condotta di guida. (Fattispecie in tema di omicidio colposo). (Cass. Pen., Sez. IV, n. 45537 del 12.11.2013) - [RIV-1405P425] (Artt. 145, 146 cs)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, recante pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di L. V..

L'imputazione attiene alla causazione di incidente stradale alla guida di autocarro con violazione delle norme della circolazione stradale. Si addebita al C. aver effettuato, mentre percorreva una strada statale, una manovra di svolta a sinistra, in presenza di striscia longitudinale continua, senza assicurarsi di poterla compiere in sicurezza. In quel frangente sopravveniva nell'opposta direzione di marcia la vittima a bordo di una moto. Ne derivava impatto tra i due veicoli con conseguenze letali per il motociclista.

2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica. Si espone che il sinistro stradale che ha dato luogo all'evento è stato determinato da una imprudente manovra di svolta a sinistra compiuta dall'imputato alla guida di un autocarro su una strada statale. La svolta era vietata ed il divieto era mostrato da striscia continua che, seppure sbiadita, era pur sempre esistente e visibile. In ogni caso tale striscia continua era ben segnata subito prima dell'incrocio e si era comunque in prossimità di una curva che a sua volta rendeva evidentemente pericolosa la manovra compiuta. Travisando la prova i giudici di merito hanno ritenuto che la ridetta striscia continua non fosse visibile. Si è dunque in presenza di condotta colposa per aver posto in essere una manovra vietata e, in ipotesi, altresì per non aver notato la presenza della striscia longitudinale continua che, sebbene non marcata, non era invisibile ad una osservazione attenta. Pure erroneamente la Corte di merito ha tratto argomento dal punto dell'impatto tra la moto e l'autocarro, dovendosi risalire all'azione nel suo complesso. D'altra parte la velocità eccessiva della moto non vale ad esonerare da responsabilità l'imputato.

3. Il ricorso è infondato. Il giudice d'appello dà per scontato che la striscia longitudinale continua non fosse visibile all'altezza dell'intersezione che diede luogo alla manovra di svolta posta in essere dall'imputato. Si aggiunge che essa è risultata totalmente cancellata dal transito dei veicoli. Ne consegue che non traspariva un divieto di svolta e non può essere conseguentemente mosso



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

alcun addebito colposo. Può infatti addebitarsi la violazione di una regola del codice della strada ove sia chiara la sua vigenza in un determinato contesto spaziale. Altra questione è se possa ravvisarsi colpa per aver eseguito la manovra di svolta a sinistra violando il divieto di dare precedenza ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia. Al riguardo si considera che la dinamica del sinistro è stata correttamente individuata dal perito: l'impatto tra i veicoli è avvenuto non sulla statale ma sulla traversa comunale nella quale l'autocarro si era quasi completamente immesso al termine della manovra di svolta. È pure emerso che la velocità della moto era assai elevata, almeno 119 km/h. Se ne inferisce che all'avvio della manovra di svolta l'imputato non aveva visibilità della moto, che sopravvenne solo nel corso della manovra stessa. La conclusione è che non può evidenziarsi alcun profilo di colpa.

4. Tale apprezzamento appare immune da censure. Si espone chiaramente, con apprezzamento del tutto immune da vizi logici o giuridici, che la striscia longitudinale sulla sede stradale non era visibile e che, in conseguenza, non poteva umanamente inferirsi alcun divieto di svolta. Del resto, la circostanza riferita dallo stesso ricorrente, che la striscia in questione era visibile nei pressi, giustifica l'opinamento, da parte del conducente dell'autocarro, che in corrispondenza dell'incrocio non vi fosse alcuna segnalazione di divieto di svolta.

Pure immune da censure di sorta è l'apprezzamento quanto al resto: il motociclista viaggiava a velocità estremamente elevata e certamente non adeguata alla curva; e ciò rende immune da colpa la manovra di svolta ridetta, avviata (per quanto è dato d'intendere dal tenore della sentenza) in condizione di sicurezza; e non portata a compimento solo a causa dell'improvviso sopraggiungere della moto.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. (*Omissis*) **(Cass. Pen., Sez. IV, n. 45537 del 12.11.2013) - [RIV-1405P425] (Artt. 145, 146 cs)**